

di racc.

Allegato "B" al Rep. n. 2007/1419

**STATUTO
della Associazione
ANTIGONE**

Art. 1

Denominazione, Sede e Durata

E' costituita a Roma l'Associazione "ANTIGONE ONLUS".

L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente e non collegata ad alcun partito politico o gruppo istituzionalmente rappresentato.

L'associazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione non assumerà più la qualifica di O.N.L.U.S. a decorrere dall'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e dalla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro suindicato, decorsi i termini previsti dall'art. 104, comma 2 del Codice.

A decorrere da tale data l'Associazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e la seguente denominazione: "ANTIGONE E.T.S."

L'Associazione ha sede in Roma, Via dei Monti di Pietralata n. 16.

Il Comitato Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città senza che questo costituisca modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2

Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare lo studio, la ricerca e la sensibilizzazione culturale sul tema del diritto, dei diritti, della giustizia, delle pene, al fine di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

L'Associazione si propone di promuovere iniziative volte all'estensione del dibattito su tali tematiche, sugli aspetti che da esse derivano nel confronto politico nonché a sviluppare una crescente attenzione sociale sul tema dei diritti e delle garanzie nel sistema penale.

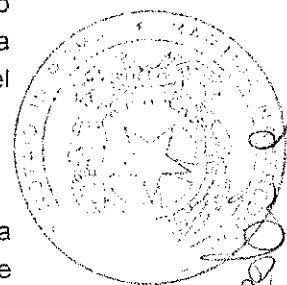
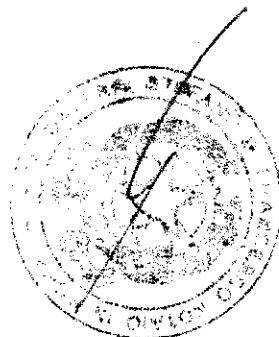
Art. 3

Oggetto sociale

L'Associazione persegue le suindicate finalità mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 n. 1, lettere d), i), n), v) e w) del D.lgs. 3.7.2017 n. 117, con un'attenzione particolare alla giustizia penale e ai diritti delle persone private della libertà.

L'Associazione svolge in particolare le seguenti attività:

- promozione, esecuzione e coordinamento di studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- attività di monitoraggio a livello nazionale e internazionale dei luoghi privativi della libertà;
- iniziative specifiche di tutela dei diritti di persone in esecuzione penale o comunque private della libertà personale;
- promozione della ricerca, della raccolta e della conservazione di materiali e di documenti inerenti la propria attività anche attraverso la predisposizione di archivi storici e biblioteche specializzate sui temi della giustizia e delle pene a livello nazionale e internazionale;



Antigone
Amella

- proposta di provvedimenti legislativi o di linee emendative di provvedimenti in corso di discussione, che siano primariamente ispirati ad elevare i livelli di garanzia nel sistema penale e penitenziario e attorno a cui ottenere, per il conseguente iter legislativo, il più ampio consenso parlamentare possibile;
- pubblicazione di materiali ed esiti delle proprie ricerche, mediante giornali, riviste, libri, manuali, CD, WEB, anche a mezzo di specifica attività editoriale, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- adesione o promozione di progetti indipendenti o coordinati con altre associazioni o organismi nazionali, stranieri o internazionali che operano nello stesso ambito o in altri ambiti necessariamente connessi alle finalità dell'Associazione e/o collaborazione a progetti da esse avviati;
- sollecitazione degli eletti nel parlamento europeo, nel parlamento italiano, nei parlamenti regionali e nelle amministrazioni locali, nonché verso tutti gli altri ambiti istituzionali nazionali e internazionali, affinché promuovano iniziative dirette a rafforzare il sistema delle garanzie nel sistema penale e penitenziario a tutti i livelli;
- promozione di campagne di informazione, di comunicazione ed organizzazione di pubbliche manifestazioni, sui temi costituenti le proprie finalità;
- promozione ed organizzazione di corsi di formazione sui temi oggetto delle proprie finalità;
- attività di cooperazione internazionale allo sviluppo in materia di giustizia penale e protezione dei diritti delle persone private della libertà.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può promuovere azioni giudiziarie e stare in giudizio, a mezzo del proprio rappresentante legale, avanti ogni autorità giudiziaria italiana, in ogni stato e grado, ed avanti la Corte Costituzionale e agire e costituirsi, come attore, convenuto o *ad adiuvandum* avanti ogni organismo avente natura giudiziaria del Consiglio d'Europa, dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali, in ogni stato e grado.

Nei rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia ed in particolare di quanto disposto rispettivamente dall'art. 10, quinto comma D.lgs. n. 460/1997 (ai sensi dell'art. 101, secondo comma D.lgs. n. 117/2017) e dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà promuovere le attività direttamente connesse o strumentali alle finalità di cui sopra.

E' in ogni caso vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle principali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione persegue esclusivamente le suindicate finalità di solidarietà sociale.

Art. 4

Soci

L'Associazione si compone di soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Sono soci ordinari e soci sostenitori tutti coloro che ne fanno richiesta e che vengono riconosciuti come tali dal Comitato Direttivo che decide a maggioranza semplice dei suoi membri.

Il Comitato Direttivo provvede sulla richiesta valutando l'adesione del richiedente ai valori ed alle finalità dell'Associazione e comunque secondo criteri non discriminatori.

Sono soci onorari quelli nominati dall'Assemblea tra coloro che posseggono particolari requisiti o possono portare specifici contributi all'attività dell'Associazione.

All'Associazione possono aderire altre Associazioni ed Enti pubblici o privati; in tali casi la rappresentanza è limitata a un delegato per la cui ammissione il Comitato

Direttivo delibererà come per i soci ordinari.

Il Comitato direttivo potrà adottare, con deliberazione approvata dai 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, la deliberazione di esclusione del socio per comportamenti incompatibili con le previsioni statutarie e con le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci delle Associazioni locali e delle sedi estere di cui all'art. 5 che segue saranno automaticamente considerati iscritti all'Associazione.

Conseguentemente - nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della segretezza dei dati personali - entro il 31 marzo, e comunque quando l'Associazione ne fa richiesta, le Associazioni locali e le sedi estere sono tenute a comunicare agli organismi nazionali i dati relativi alle iscrizioni e al numero dei soci.

I soci delle Associazioni Locali e delle sedi estere sono considerati iscritti all'Associazione dalla data di tale comunicazione e secondo le modalità di cui al secondo capoverso del presente articolo.

A tutela della terzietà dell'Associazione non possono essere ammessi come Soci (sia con riferimento all'Associazione che alle Associazioni Locali e alle sedi estere) soggetti in stato di detenzione o comunque in esecuzione penale.

Per i soci di cui al precedente comma il Comitato Direttivo dell'Associazione e i Comitati Direttivi delle Associazioni Locali e delle sedi estere stabiliranno le forme, le modalità di partecipazione e sostegno alla vita dell'Associazione.

Si decade automaticamente dalla qualità di socio nell'ipotesi di:

- recesso volontario comunicato per iscritto all'Associazione;
- decesso;
- mancato versamento della quota d'iscrizione annuale alla fine dell'anno solare.

L'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Almeno un decimo dei Soci, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominati, e il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

In aggiunta a quanto previsto al precedente periodo, ogni Socio, ovvero almeno un decimo dei Soci se l'Associazione avrà più di cinquecento associati, potrà denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, se nominato, il quale dovrà tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'Organo di Controllo dovrà agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

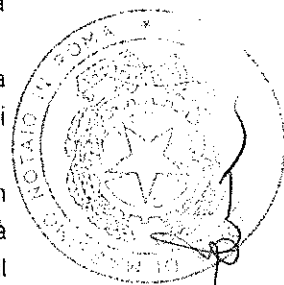
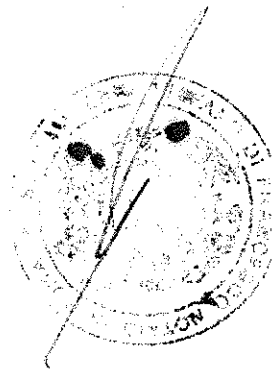
Art. 5

Associazioni Locali e sedi estere

E' possibile la costituzione di Associazioni Locali con estensione regionale, che aderiscono a questo stesso Statuto; la loro costituzione dovrà essere deliberata dal Comitato Direttivo dell'Associazione previa acquisizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Ogni Associazione Locale dovrà avere la denominazione: "ANTIGONE [nome della Regione di costituzione] O.N.L.U.S.", ovvero, a seguito dall'adozione da parte dell'Associazione dell'acronimo E.T.S. ai sensi dell'articolo 1, "ANTIGONE [nome della Regione di costituzione] E.T.S."

È inoltre possibile la costituzione presso altri Stati di associazioni che, nel rispetto



22
26

Antonio Gennaro

del diritto interno di quegli stessi Stati, richiamino esplicitamente i principi e le attività dell'Associazione. La loro costituzione dovrà essere autorizzata dal Comitato Direttivo dell'Associazione previa acquisizione dei documenti attestanti la nascita e le finalità dell'associazione estera.

La costituzione delle Associazioni Locali e delle sedi estere avviene nelle forme di legge.

Ogni Associazione Locale e ogni sede estera deve riferire per iscritto all'Associazione annualmente, entro il 31 marzo, circa l'insieme delle attività svolte nell'anno precedente e produrre copia dell'ultimo bilancio approvato.

Tutte le Associazioni Locali e le sedi estere sono tenute a rispettare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo dell'Associazione delibera - a maggioranza dei suoi componenti - i provvedimenti che riterrà opportuni nell'ipotesi di persistente inattività o di violazione di questo articolo, al fine di ristabilire l'osservanza delle previsioni statutarie e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali dell'Associazione, anche attraverso l'esclusione dall'Associazione dell'Associazione Locale o della sede estera o specifici provvedimenti di sospensione del funzionamento degli organismi locali o esteri.

Art. 6

Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Comitato Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei probiviri;
- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 7

Incompatibilità

Non possono rivestire le cariche di componenti del Comitato Direttivo, di Presidente e di Tesoriere dell'Associazione, i membri del Parlamento Europeo e del Parlamento italiano, salvo che rivestano la qualità di soci.

Art. 8

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un decimo dei soci dell'Assemblea.

La convocazione viene fatta almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere la data, l'ora, la sede dell'incontro e l'ordine del giorno.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi prenda parte almeno la metà dei Soci e decide a maggioranza semplice dei presenti. Qualora in prima convocazione il quorum costitutivo (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei soci, salvo le diverse maggioranze previste dalla legge e da questo statuto, in particolare dall'art. 18.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

in sede straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che alla data dell'Assemblea risultino iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. La delega deve essere sempre conferita nominativamente e per singole assemblee. Per garantire il principio di democraticità, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento; sino ad un massimo di cinque associati, se non inferiore. Si applica l'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibile.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'Associazione, anche in giudizio; rimane in carica tre esercizi, salvo revoca da parte dell'Assemblea, e può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Comitato Scientifico e il Comitato Direttivo.

Coloro che hanno rivestito la carica di Presidente dell'Associazione possono essere eletti dall'Assemblea dei soci Presidenti Onorari dell'Associazione ed in tal caso partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo quali membri del Comitato, qualora abbiano mantenuto la qualità di socio.

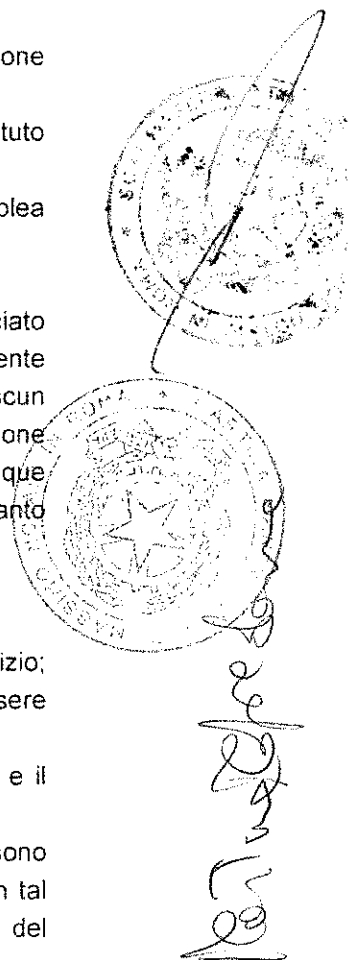
Art. 10

Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, dai componenti di diritto previsti da disposizioni statutarie e dai componenti eletti dall'Assemblea nel numero non superiore a 25 (venticinque).

In ogni caso la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi, salvo revoca o



Petrino Bonelli

dimissioni, e possono essere rieletti.

I Presidenti delle Associazioni Locali, o loro delegati, ed i legali rappresentanti delle sedi estere di cui all'art. 5 di questo Statuto, o loro delegati, sono componenti di diritto del Comitato Direttivo: resta fermo quanto previsto al comma 2 di questo articolo.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e decide a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Direttivo delibera sull'ammissione dei soci, promuove i contatti con altre associazioni che operano nello stesso campo di attività, individua le linee di intervento da sottoporre all'Assemblea; dirige e determina le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Su proposta del Presidente il Comitato direttivo elegge al suo interno il tesoriere.

Art. 11

Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione economica e ha l'obbligo di predisporre annualmente il bilancio che il Consiglio Direttivo dovrà presentare all'Assemblea dei soci.

Art. 12

Comitato scientifico

Per favorire lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 ed al fine di contribuire a delineare le prospettive generali dell'azione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci può eleggere un Comitato Scientifico, composto da studiosi ed esperti nelle materie comunque inerenti le finalità e l'oggetto sociale dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre esercizi.

I suoi membri possono essere rieletti.

Art. 13

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Proviviri - composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone anche esterne all'Associazione - è eletto ogni tre esercizi dall'assemblea dei soci e i suoi membri possono essere rieletti.

Esso elegge al proprio interno un Presidente che lo convoca. Esso decide sulle questioni prospettate dai soci o dagli organi sociali e relative a conflitti tra iscritti ed organismi sociali o tra diversi organismi sociali, nonché sulle interpretazioni dello Statuto. Le decisioni vengono prese a maggioranza, sentite le parti.

Art. 14

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

A decorrere dall'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e dall'iscrizione al Registro dell'Associazione, l'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del menzionato D.lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori

legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

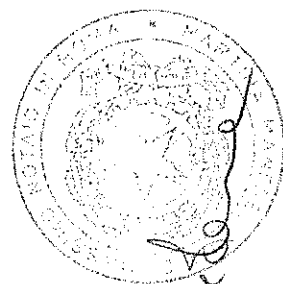
- dalle quote annuali di iscrizione dei soci;
- dagli ulteriori versamenti volontari effettuati dai soci;
- dai versamenti effettuati da altri soggetti o Enti;
- da proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;
- da ogni altro cespite pervenuto all'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 che precede.

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai fini suindicati si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali - ove consentiti - non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.lgs. n. 117/2017;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale



20/5/2017

Petrino Ronnelle

di cui al menzionato articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere pertanto portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, dell'iscrizione al Registro da parte dell'Associazione e del decorso dei termini di cui all'art. 104, secondo comma del D.lgs. n. 117/2017, si applica - in virtù di quanto disposto dall'art. 101, secondo comma D.lgs. n. 117/2017 - il disposto dell'art. 10, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 460/1997 e pertanto continua ad applicarsi in sostituzione degli ultimi tre commi la seguente clausola: è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre "onlus" che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; l'Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.

Art. 16

Esercizio sociale e devoluzione del patrimonio

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, dell'iscrizione al Registro dell'Associazione e del decorso dei termini previsti dall'art. 104, secondo comma del D.lgs. n. 117/2017 si applica - in virtù di quanto disposto dall'art. 101, secondo comma D.lgs. n. 117/2017 - l'art. 10, comma 1, lett. f, del D.lgs. 460/1997 e pertanto l'Associazione è obbligata a devolvere - in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa - il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, numero 662 ed eventuali successioni modifiche.

Art. 17

Bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività svolta dall'Associazione come per legge nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Il bilancio deve restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Una volta approvati i bilanci devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel rispetto della vigente normativa di legge.

Qualora ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 1 (un) milione il Consiglio Direttivo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida emanate dalle autorità competenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 100.000 (centomila) annui il Consiglio Direttivo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 18

Modifiche allo Statuto

Lo Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea, assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, salvo questo articolo e gli articoli 1 e 2 dello Statuto, per i quali è necessaria la maggioranza dei due terzi degli iscritti.

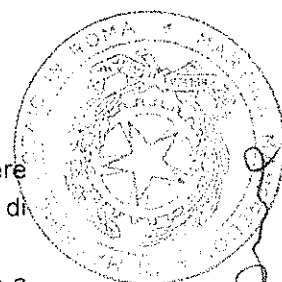
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio in conformità all'articolo 16 dello Statuto, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dell'Associazione.

Art. 19

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme stabilite dal Codice Civile ed alla normativa vigente in materia di terzo settore.

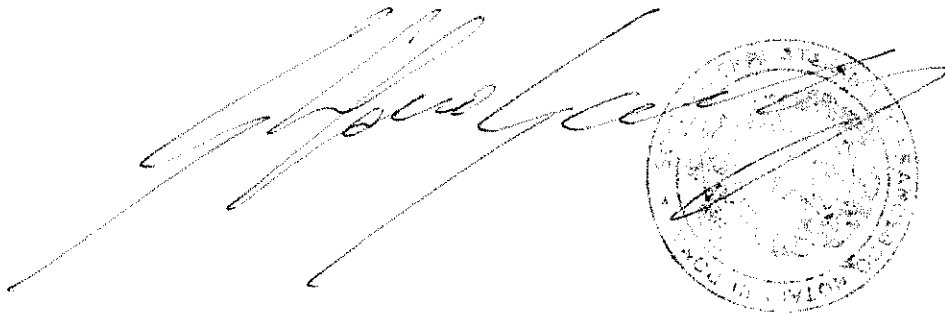
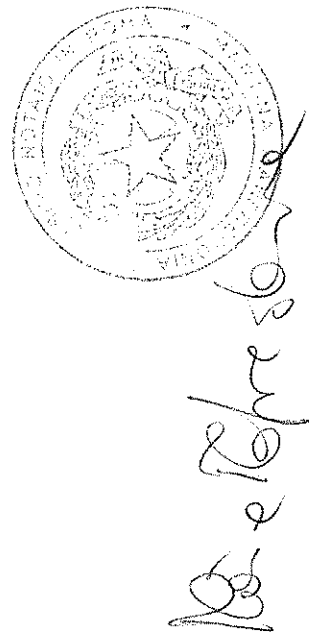
F.to



Roberto Fonnella

Patrizio Gonnella
Stefano Scaldaferri, Notaio

Copia conforme all'originale, munito delle firme prescritte
dalla legge, su diciassette fogli per gli usi consentiti.
Roma, nove novembre duemilaventi.

A large, stylized handwritten signature in black ink. To its right is a circular official stamp, partially obscured by the signature. The stamp contains text around its perimeter, including "NOTAIO" and "ROMA".A circular official stamp with a star in the center and text around the border. Below the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "R. e. 12/11/2020".

Roberto Gennelli